



Circolare di studio

OGGETTO: CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO

L. 147/2021
Artt. da 2 a 19, DL n. 118/2021
Decreto Ministero Giustizia 28.9.2021
Circolare n. 2108 ([QUI](#))

Con il Decreto 118/2021, convertito in legge con la L.147/2021, è stato disposto il differimento dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa" ed è stato introdotto, a decorrere dal 15.11.2021, il nuovo istituto della "composizione negoziata" della crisi. Qualora le trattative non vadano a buon fine, l'imprenditore può proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Con il recente DL n. 118/2021 il Legislatore ha introdotto "nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale" intervenendo "sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti".

In merito alla composizione negoziata si rinvia alla nostra circolare 2108 (<https://www.studioperini.eu/la-composizione-negoziata-della-crisi/>).

Qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l'imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso in cui l'esperto, a seguito della procedura di negoziazione assistita non andata a buon fine, dichiara nella relazione finale che:

- le trattative non hanno avuto esito positivo;
- o
- non risultano praticabili le soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio (conclusione del contratto/convenzione/accordo ovvero richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti);

l'imprenditore può presentare una "proposta di concordato per cessione dei beni" unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 161, comma 2, lett. da a) a d), RD n. 267/42, ossia:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori;
- elenco dei diritti reali/personali sui beni;
- valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;
- piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta).



Come evidenziato nella citata Relazione “il procedimento è semplificato in quanto non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei dati contabili e, in generale, per tutte le verifiche prodromiche al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all’articolo 172 della legge fallimentare.

Sono omesse:

- la fase di ammissione, non vi è dunque nessuna fase di esame e contraddittorio a cui assoggettare la domanda e
- la fase del voto dei creditori

Questo in forza del presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata già oggetto di esame da parte dell’esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull’ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative.

La proposta di concordato semplificato va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione all’imprenditore della relazione finale da parte dell’esperto.

OMOLOGA E OPERATIVITA’

La richiesta di omologazione del concordato è effettuata con ricorso presentato al competente Tribunale. Quest’ultimo, dopo la verifica dei requisiti per l’accesso alla procedura, nomina un ausiliario ex art. 68, C.p.c. il cui parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell’esperto, devono essere comunicati dal debitore ai creditori (se possibile, a mezzo PEC).

Tra la data della comunicazione e quella dell’udienza di omologazione (fissata dal Tribunale) devono decorrere almeno 30 giorni. Nel termine (perentorio) di 10 giorni prima dell’udienza i creditori e qualsiasi altro interessato possono costituirsi proponendo opposizione all’omologazione.

Il Tribunale procede all’omologazione qualora:

- sia verificata:
 - la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
 - il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
- sia rilevato che la proposta:
 - non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;
 - assicura un’utilità a ciascun creditore.

L’omologazione è stabilita con Decreto motivato nell’ambito del quale è disposta la nomina del liquidatore.

Le parti entro 30 giorni possono proporre reclamo alla Corte d’appello.

VENDITA DELL’AZIENDA

Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda / ramo d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione



all'offerta. Alla vendita sono applicabili gli artt. da 2919 a 2929, C.c. in materia di vendita forzata e assegnazione. Se il piano di liquidazione prevede che l'offerta deve essere accettata prima dell'omologazione, alla relativa esecuzione provvede l'ausiliario dopo aver verificato l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.
Verona, 18.01.2022.

Lo Studio